

LE SCADENZE DI SETTEMBRE 2019

SETTEMBRE 02 lunedì

(scadenza originariamente del 31 agosto che slitta a lunedì 2 essendo il 31 agosto di sabato)

- ☀ i datori di lavoro devono *presentare* in via *telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di luglio;
- ☀ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione di acquisti intracomunitari (modello Intra 12)* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;
- ☀ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;
- ☀ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi *Unico 2019 il pagamento rateale* devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ☀ Deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate *la comunicazione relativa alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto "Esterometro") nel mese precedente*, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

SETTEMBRE 16 lunedì

(scadenza naturale del 15 settembre che slitta a lunedì 16 essendo il 15 settembre di domenica)

Termine entro il quale:

- ☀ le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato.

Termine entro il quale:

- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente e assimilati* corrisposti nel mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* trattenute sui compensi corrisposti per *attività sportive dilettantistiche* (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- ☀ va effettuato il *versamento dei contributi Inps* dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte il mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento dei contributi Enpals* dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6008);
- ☀ *le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al *modello Unico 2019* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno già effettuato il primo *versamento* entro il 01 luglio 2019 devono versare la *rata delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019;
- ☀ *le persone fisiche, titolari di partita iva*, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno effettuato il primo *versamento* entro il 01 luglio 2019 devono versare la *rata delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019;
- ☀ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Questo adempimento è previsto dal comma 1 lett. a), dell'art. 6 del d.p.r. 544/1999 a carico di tutti coloro che organizzano con continuità le attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (cod. trib. 6728 - imposta sugli intrattenimenti);
- ☀ deve essere presentata la *Comunicazione Trimestrale* dei dati contabili riepilogativi delle *Liquidazioni Periodiche Iva relative al II trimestre 2019*.

SETTEMBRE 19 giovedì

Termine entro il quale:

- ☀ va effettuato il versamento per la *regolarizzazione* dei *versamenti* d'imposta e *ritenute non effettuati* o effettuati in misura insufficiente *entro il 20 agosto* scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza);

SETTEMBRE 25 mercoledì

Termine entro il quale:

- ☀ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*).

SETTEMBRE 30 lunedì

Termine entro il quale:

- ☀ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi *Unico 2019 il pagamento rateale* devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ☀ i titolari di *contratti di locazione* devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza *1° settembre 2019*;
- ☀ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione degli acquisti intracomunitari (modello Intra 12)* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva
- ☀ i datori di lavoro devono *presentare in via telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di agosto;

- ✿ **Libro unico del lavoro** scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;
- ✿ Deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate *la comunicazione relativa alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto “Esterometro”) nel mese precedente*, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- ✿ le *persone fisiche titolari di partita iva*, le società semplici, *le società di persone* e soggetti equiparati, *tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2019 *devono versare*, in un’unica soluzione o come 1° rata le imposte *irpef e irap a titolo di saldo per l’anno 2018 e di 1° acconto per l’anno 2019* senza alcuna maggiorazione (*termine così prorogato rispetto alla scadenza originaria*);
- ✿ *i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali, tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, che presentano il Modello Unico 2019 con periodo d’imposta coincidente con l’anno *devono versare* in un’unica soluzione o come 1° rata delle *imposte Ires e Irap a titolo di saldo per l’anno 2018 e Ires ed Irap a titolo di 1° acconto per l’anno 2019* senza alcuna maggiorazione (*termine così prorogato rispetto alla scadenza originaria*);;
- ✿ *i soggetti iscritti alla camera di commercio, tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, devono versare il *diritto annuale* (cod trib. 3850 diritto camerale) senza alcuna maggiorazione (*proroga collegata a quella concessa per il pagamento delle imposte di cui ai due punti precedenti*);
- ✿ *i soggetti con partita iva* tenuti al modello Unico 2019 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e *obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva* (diversi da quelli che hanno optato per il regime della 398/91) *e che non hanno ancora versato il saldo iva per l’anno 2018, devono versare* in un’unica soluzione o come 1° rata, *l’Iva relativa al 2018* risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese.